

MUNICIPIO CITTA' DI NASO

Città Metropolitana di Messina



Delibera N. 48 del 19.12.2016

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento tipo Affido Familiare di Minori.

L'anno DUEMILASEDICI, addi DICIANNOVE del mese di DICEMBRE (19.12.2016) alle ore 17:00 e seguenti, nella sala adibita alle adunanze consiliari (Cine Auditorium Comunale) ubicata in via Cuffari, a seguito determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale, convocato ai sensi dell'art. 19, 3° comma, della L.R. 7/92 come integrato dall'art. 43 della L.R. 26/1993 e dell'art. 22 del vigente Statuto Comunale, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta di inizio disciplinata dal 1° comma dell'art. 30 della L.R. 6-3-86, n. 9, risultano all'appello nominale:

Numero	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	NANI' GAETANO	X	
2	FERRAROTTO ROSINA	X	100
3	CALIO' SARINA MARIA		X
4	GORGONE ROSALIA	X	
5	RIFICI SARA	X	
6	GALLETTA MARTINA		X
7	PORTINARI ALFREDO	X	
8	LETIZIA ANTONINO	X	
9	MAROTTA FRANCESCO		X
10	BEVACQUA IVAN		X
11	SPAGNOLO MARIA		X
12	CATANIA FRANCESCO	X	=======================================
13	SCORDINO CONO	X	
14	LO PRESTI DECIMO		X=_
15	BONTEMPO GAETANO		X

Assegnati n.	15	Presenti n.	08
In carica n.	15	Assenti n.	07

Assume la Presidenza il consigliere, rag. Gaetano Nani', nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Carmela Caliò.

Sono presenti gli assessori: Giuseppe Randazzo Mignacca, Maria Parasiliti, Filippo Massimiliano Rifici.

Sono presenti anche: il responsabile area amministrativa, dott.ssa Carmela Caliò; il responsabile area economico-finanziaria, dott.ssa Giuseppina Mangano; il responsabile area tecnica 2, geom. Rosario Giuseppe Caliò.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, apre la seduta.

La seduta è pubblica.

Il Presidente legge la proposta nel deliberato. In apertura di discussione chiede la parola il responsabile dell'area amministrativa f.f. che fa presente di dover emendare d'ufficio il regolamento – tipo approvato con D.A. del 2005 e che riporta all'art. 2, ultimo capoverso, il riferimento all'anno 2006.

Il capogruppo di maggioranza propone l'emendamento;

Il Presidente, dopo aver acquisto i pareri di rito (regolarità tecnica già espressa in precedenza e regolarità contabile resa in aula), mette ai voti, per alzata di mano, l'emendamento che viene approvato ad UNANIMITA'.

Successivamente il **Presidente** mette ai voti, per alzata di mano, la proposta per come emendata; L'esito della votazione è: UNANIME FAVOREVOLE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la lettura della proposta di deliberazione;

Vista la proposta agli atti per come emendata;

Con votazione: UNANIME FAVOREVOLE, resa per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la proposta agli atti per come emendata..



GRUPPO CONSILIARE "GENERAZIONE FUTURO"

Al presidente del Consiglio Comunale Gaetano Nanì

EMENDAMENTI

"Approvazione Regolamento tipo affido Familiare di Minori"

Emendamento:

Art. 2 - Cassare per intero la frase finale "In ogni caso, il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006"

Dopo le parole: "...presso una comunità di tipo familiare."

Naso, li 19/12/2016

Il Capogruppo di "Generazione Futuro" Francesco Catania

esprime pasere jours revolu



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELI	BERAZIONE N.	24.	10.16	PER	IL CONSIGLIO COMUNALE
PROPONENTE	ASSESSORE	Al	SEAVI	ž1	SOCIALI

OGGETTO: Approvazione Regolamento tipo Affido Familiare"di minori.

Premesso

Che la legge 184/83 ha consentito di disciplinare l'istituto giuridico dell'adozione e dell'affidamento familiare;

Che la L. R. n. 22/86 ha previsto una riorganizzazione delle attività attraverso un sistema di servizi socio-assistenziali, finalizzato a garantire ai cittadini che ne hanno titolo, interventi adeguati alle esigenze della persona:

Che la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", è la legge per l'assistenza, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà;

Che la legge 149/2001 modifica la legge 184/83 e sancisce definitivamente il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito di una propria famiglia:

Che con D. A. del 24/04/1987 della Regione Sicilia viene approvato uno schema di Regolamento tipo del servizio comunale di affidamento familiare dei minori:

Che con D. A. del 28 febbraio 2005 della Regione Sicilia-sono state apportate modifiche ed integrazioni allo schema di Regolamento - tipo emanato con il suddetto decreto:

Che con D. A. n. 2562 del 21/10/2015 la Regione Sicilia ha modificato l'art. 5 del Regolamento tipo:

Che ad oggi il Comune di Naso non ha adottato tale Regolamento, necessario per poter far fronte ad esigenze di emergenza sociale, gestibili attraverso l'applicazione di quanto previsto dalla specifica normativa di settore;

Preso atto della necessità di procedere celermente all'adozione del Regolamento tipo sull'affido familiare, stante la sempre maggiore frequenza con cui si ricorre a tale istituto;

Vista la delibera di G. M. n. 243 del 10/10/2016 con la quale è stato approvato lo sehema di Regolamento tipo sull'Affido Familiare da sottoporre al Consiglio Comunale:

Visto il Bilancio corrente esercizio finanziario

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE, LL. vigente in Sicilia;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Per i motivi esposti in premessa

1) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il Regolamento del servizio comunale sull'affidamento familiare di minori, redatto in conformità allo schema di Regolamentotipo, approvato dall'Assessorato Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, che consta di n. 9 articoli.

Il Responsabile del procedimento

BBSB As AI SAVILI SEVALI

st р

m

as

L' di

0 af de l'i in is

REGOLAMENTO - TIPO "AFFIDAMENTO FAMILIARE"

Art. 1

L'amministrazione comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

Art. 2

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. In mancanza di comunità l'inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

Art. 3

L'affidamento familiare è disposto dall'Amministrazione Comunale su proposta del servizio sociale(All. n.1), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale (All. n. 2), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. L'Ufficio Tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento. Qualora manchi l' assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un Affidamento Giudiziario per il quale provvede il Tribunale per i Minorenni con proprio decreto. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido, i tempi di verifica. Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Art. 4

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale dei Comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla Direttiva Interassessoriale n. 1737- 3899 del 20.11.2003 che definisce i compiti e le

/AU/

funzioni del Centro Affidi distrettuale, dei Servizi Sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

au

Art. 5

Il Comune di appartenenza competente all'erogazione del contributo economico ai nuclei affidatari di un minore è quello in cui "i genitori esercenti la patria potestà o il tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazione ha avuto inizio, rendendo ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza" della famiglia di origine del minore stesso, e pertanto il Servizio Sociale del Comune preposto provvederà a:

- Formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (all. 3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la patria potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;
- Erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc,);
 - assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
 - stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

ART. 6

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarati disponibili e per le quali il Centro Affidi Distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- disponibilità e impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Art. 7

Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento. L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le

autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

Art. 8

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Art. 9

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.

Allegato n. 1	
FAC SIMIL E	A ALANEIS SU
Comune di	
PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE	Joy Leedland West NVE rel
Vista la proposta di affidamento familiare avanzata residente/i in Preso atto sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche i capacità di discernimento. Accertata l' idoneità ad Ritenuto che l'affidamento si	dell 'assenso manifestato dal genitore (o tutore) I minore di età inferiore in considerazione della sua
Vsti gli articoli 2, 3, 4 e 5 della Legge 149/2001 di l'affidamento) il minore al dal al salvo proroghe o all'evolversi della situazione. Incarica della vigilanza trasmettere relazione di aggiornamento con periodall'affidatario un importo mensile pari a € quale con dirigente amministrativo del Comune) Il giudice tutelare regolarità dello stesso, lo rende esecutivo. (Firma del Giu	possibilità dì cessazione anticipata in relazione sull'andamento e del sostegno con l'obbligo di dicità all'Autorità Affidante. Il Comune verserà tributo al mantenimento dell'affidato. (Firma del e, visto il provvedimento sopra esteso, controllata la
Allegato n. 2	- 2
FACSIMILE	
Comune di	
Il sig./La sig.ra Abitante in Via Il sig/La sigra Abitan	ote in Via Tal. Tal. Conitari a traci i II.

Il sig./La sig.ra Abitante in Via Il sig./La sig.ra Abitante in Via Tel. Tel. Genitori o tutori del minore dichiara/dichiarano di prestare ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della legge 149/2001 di modifica alla Legge 184/83, il proprio consenso all'affidamento del minore 1. a rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria; 2. a non pretendere alcuna forma di compenso dalle famiglie affidatarie; 3. ad autorizzare la famiglia affidataria a provvedere agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche ed a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore per i quali sarà richiesta autorizzazione al/ai sottoscritto/i in termini preventivi, ad eccezione dei casi d'urgenza; 4. a rispettare le condizioni previste nella deliberazione sull'affidamento familiare e nelle leggi succitate; (data) (Firma de affidant) alla famiglia abitante a Via Tel si impegna/ si impegnano N.B.: I rapporti economici con gli affidatari sono tenuti esclusivamente dal servizio sociale del Comune di residenza della famiglia d'origine del minore. . ' '

Allegato n. 3	3	
FAC SIMIL E	발	
Comune dì		

IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

_I_sottoscritt abitanti a Via Tel. si impegna/si impegnano - a rispettare le condizioni del provvedimento di affido n. del nonché degli artt. 2, 4 e 5 della legge 149/2001 di modifica della legge 184/1983; - ad accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento, alla sua cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della potestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante; - a favorire i rapporti del minore con la famiglia d'origine, favorendone il suo reinserimento secondo quanto prescritto; - ad assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e riferire periodicamente agli operatori del servizio sociale che ha promosso l'affidamento; - a provvedere ai rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche ed alle prestazioni mediche giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al servizio sociale, in termini preventivi, qualora siano indotte da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, ad eccezione dei casi d'urgenza. I sottoscritti chiedono la corresponsione della somma stabilita dal Comune quale rimborso spese a favore dell'affidato/a che sarà riscossa da / i sottoscritt ogni mese presso oppure versato direttamente sul cc. n. banca agenzia . (data) (Firma/e)

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.L.gs. 267/00 per come modificato dall'art. 3, comma 1, lett.b) 1. n. 213/2012 e successivamente modificato dal D.L.gs. n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D.L.gs. n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/00, per quanto concerne la regolarità tecnica della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime parere: Favorevole.

Nuso. 24. 10.2016

11 8 cfress Edwerste (Callo Dott.csa Curusta)

Parere del Responsabile dell'officio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

Al sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.1 gs. 267/00 per come modificato dall'art. 3, comma 1, lett.b) 1. n. 213/2012 e successivamente modificato dal D.L.gs. n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D.1.gs. n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L. R. n. 30/00, per disposizioni integrative e correttive del D.1.gs. n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L. R. n. 30/00, per quanto concerne la regolarità contabile della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime parere: Favorevole.

Nuso: 24/10/16 = 1

II Responsabile Hell rufficio Ragioneria
Dott.ssa (Museppina Mangano

ALBO N. 1264

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Città metropolitana di Messina

Presidenza del Consiglio Comunale

2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI SOCIO –ASSISTENZIALI E CULTURALI

Verbale N. 7

del 12/12/2016

L'anno 2016 il giorno dodici del mese di dicembre, alle ore 16,48, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunita, nei locali Municipali di Piazza Lo Sardo, la 2^ Commissione Consiliare Permanente, sono presenti i sigg.:

Gaetano Nanì

Presidente

- Rosina Ferrarotto

componente

- Cono Scordino

- Alfredo Portinari
- Assenti:
- Sarina Caliò

componente

- Maria Spagnolo

Sono presenti, inoltre, l'Assessore ai Servizi Sociali Maria Parasiliti ed il Capo Gruppo di maggioranza Francesco Catania;

svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dipendente Rita Origlio.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione e verificata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta, alle ore 16,48.

Si esamina il punto all'ordine del giorno: "Approvazione Regolamento tipo Affido Familiare di minori". Dopo la lettura degli articoli del Regolamento, viene chiesto all'Assessore ai Servizi Sociali di approfondire, con l'ufficio competente, alcuni aspetti di cui all'art. 2 e all'art. 5 del Regolamento, riservandosi i componenti di presentare eventuali emendamenti al Consiglio Comunale.

Alle ore 17,20 il Presidente, non avendo altri punti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario F.to Rita Origlio

Il Presidente F.to Gaetano Nanì

I Componenti F.to Rosina Ferrarotto F.to Cono Scordino F.to Alfredo Portinari

Visto:

IL PRESIDENTE

F.to rag. Gaetano Nanì

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa Carmela Caliò

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Carmela Caliò

II. CONSIGLIERE ANZIANO

F.to dott.ssa Rosina Ferrarotto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione E' copia da servire per uso amministrativo.dell'addetto alle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio; CERTIFICA Naso, lì Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal (Reg. Pub. N. IL SEGRETARIO COMUNALE L'addetto alle pubblicazioni Carmela Caliò F.to _____ IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa. Carmela Caliò SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami. E' stata trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n. _____ del _____ IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa Carmela Caliò CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa Carmela Caliò CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE Si certifica che la presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, dale che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami. IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa Carmela Caliò La presente deliberazione è immediatamente esecutiva E' copia da servire per uso amministrativo ai sensi dell'art. _____ comma ____ della Naso, lì Legge Regionale n. 44/1991.-Naso, lì

> IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa Carmela Caliò